

Causa C-517/21

**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98,
paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia**

Data di deposito:

20 agosto 2021

Giudice del rinvio:

Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land, Korneuburg,
Austria)

Data della decisione di rinvio:

13 luglio 2021

Resistente:

Laudamotion GmbH

Ricorrenti:

TG

QN

AirHelp Germany GmbH

Oggetto del procedimento principale

Diritti dei passeggeri – Diritto a compensazione pecuniaria – Nozione di «presentarsi all'accettazione» – Disagi – Partenza effettiva sul volo quale possibile condizione per il riconoscimento del diritto

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

[1] Se l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (in prosieguo: il «regolamento sui diritti dei passeggeri») debba essere interpretato nel senso che il regolamento si applica a un passeggero che effettua l'accettazione in linea (check-in online), ma che non si presenta al banco di accettazione negli orari indicati nella suddetta disposizione.

[2] Se l'articolo 5, in combinato disposto con l'articolo 7, del regolamento sui diritti dei passeggeri debba essere interpretato, in considerazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 novembre 2009 nelle cause riunite C-402/07 e C-432/07, nel senso che il passeggero – ove il vettore aereo operativo non possa essere esonerato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento medesimo – ha un diritto a compensazione pecuniaria, qualora

- il volo abbia un ritardo alla destinazione finale di almeno tre ore,
- fosse chiaro già prima dell'imbarco che il volo avrebbe raggiunto la propria destinazione finale con un ritardo di almeno tre ore, e
- il passeggero non si presenti all'imbarco di detto volo.

In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

[3] Se ciò si applichi anche nel caso in cui il passeggero prenoti, senza l'intervento del vettore aereo operativo, un collegamento aereo alternativo, con il quale raggiunge un altro aeroporto, che serve la stessa città o la stessa regione (ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento sui diritti dei passeggeri) del suo volo originariamente prenotato, solo con un ritardo trascurabile rispetto all'ora prevista in cui avrebbe raggiunto la destinazione finale del volo originariamente prenotato.

In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

[4] Se ciò si applichi anche nel caso in cui il passeggero, a seguito di sua richiesta, venga trasferito dal vettore aereo operativo su un altro volo, con il quale egli raggiunga la propria destinazione finale prima del volo ritardato originariamente prenotato, ma nondimeno più tardi rispetto all'ora prevista con il volo originariamente prenotato (laddove il volo sul quale è stato trasferito il passeggero non ha, di per sé, un «ritardo prolungato»).

Disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione

Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed

assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 La domanda di rinvio pregiudiziale riguarda tre situazioni analoghe, sulla base delle quali occorre rispondere alla questione se un passeggero abbia dovuto anche prendere il volo con il quale avrebbe raggiunto la propria destinazione finale con un ritardo di almeno tre ore. Tutti i ricorrenti chiedono una compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (CE) n. 261/2004.

Sul procedimento relativo alla causa 22 R 203/20p:

- 2 Il ricorrente era in possesso di una prenotazione confermata per il volo OE 190 che la resistente avrebbe dovuto operare il 23 ottobre 2019 dalle ore 14:45 alle ore 19:10 da Düsseldorf (DUS) a Kos (KGS). In realtà, il volo partiva da DUS solo alle ore 19:27 (ritardo in partenza: 4 ore e 42 minuti), raggiungendo KGS non prima delle ore 23:38 (ritardo all'arrivo: 4 ore e 28 minuti). Il ricorrente aveva effettuato il check-in online per detto volo.
- 3 Il giudice di primo grado ha affermato che, in caso di accettazione effettuata online, non era necessario presentarsi fisicamente al banco di accettazione nel terminal e che la condizione per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 261/2004 sarebbe soddisfatta qualora il check-in sia stato effettuato online. Il regolamento non conterrebbe inoltre alcun riferimento al fatto che il passeggero, al fine di avere un diritto a compensazione pecuniaria, debba anche partire con il volo ritardato. Avverso detta decisione la resistente proponeva appello.

Sul procedimento relativo alla causa 22 R 83/21t:

- 4 Il ricorrente era in possesso di una prenotazione confermata per il volo OE 314 che la resistente avrebbe dovuto operare il 19 dicembre 2019 dalle ore 6:50 alle ore 8:10 da Vienna (VIE) a Londra-Stansted (STN). In realtà, il volo partiva da VIE solo alle ore 13:20 (ritardo in partenza: 6 ore e 30 minuti), raggiungendo STN non prima delle ore 14:30 (ritardo all'arrivo: 6 ore e 20 minuti).
- 5 Il ricorrente aveva effettuato il check-in online, presentandosi un'ora prima dell'ora di partenza prevista al banco di accettazione della resistente, che però non era occupato da nessuno. Il volo prenotato veniva mostrato sul tabellone delle partenze con indicazione di un orario di partenza pomeridiano.
- 6 Il ricorrente aveva prenotato il volo per partecipare ad una conferenza che si teneva a Londra a partire dalle ore 10:00. Successivamente, egli prenotava un volo presso un'altra compagnia aerea, arrivando a Londra-Heathrow alle ore 8:15.

- 7 Il ricorrente riceveva solo alle ore 9:00 un SMS della resistente, in cui si comunicava che il volo OE 314 sarebbe stato operato non prima del pomeriggio.
- 8 Il giudice di primo grado ha affermato che una compensazione pecuniaria sussisterebbe anche nel caso in cui il passeggero abbia rinunciato al trasporto in caso di un ritardo inevitabile all'arrivo di almeno tre ore. L'obbligo di partire sul volo non sarebbe compatibile, nel caso di specie, con l'elevato livello di protezione offerto dal regolamento (CE) n. 261/2004, tanto più che il ritardo potrebbe vanificare lo scopo del viaggio. Il disagio per il passeggero sarebbe consistito, in tal caso, nella necessità di organizzare in breve tempo un altro volo sotto forte pressione. La resistente proponeva appello avverso detta sentenza.

Sul procedimento relativo alla causa 22 R 228/21s:

- 9 Alcuni passeggeri, che hanno ceduto i loro diritti alla ricorrente, erano in possesso di una prenotazione confermata per il volo OE 300 che la resistente avrebbe dovuto operare il 25 giugno 2019 dalle ore 10:40 alle ore 13:05 da Düsseldorf (DUS) a Palma de Mallorca (PMI). In realtà, il volo partiva da DUS solo alle ore 21:45 (ritardo in partenza: 11 ore e 5 minuti), raggiungendo PMI non prima delle ore 23:57 (ritardo all'arrivo: 10 ore e 52 minuti).
- 10 La mattina del giorno della partenza i passeggeri venivano informati che il volo prenotato OE 300 sarebbe partito non prima delle ore 18:10. A seguito dell'ulteriore comunicazione che la partenza sarebbe stata ritardata di un'altra ora, i passeggeri contattavano la resistente per chiedere il trasferimento su un volo precedente. La modifica della prenotazione era effettuata sul volo OE 150 da DUS a PMI del 25 giugno 2019, dalle ore 17:05 alle ore 19:10, che atterrava puntualmente a Palma de Mallorca. I passeggeri, a causa della modifica della prenotazione, non si presentavano più all'accettazione del volo OE 300, bensì a quella del volo OE 150.
- 11 Il giudice di primo grado ha affermato che i passeggeri, per i quali era stato organizzato un volo sostitutivo, circostanza di cui erano stati informati già prima della partenza del volo originariamente prenotato, non dovevano più presentarsi all'accettazione di detto volo al fine di esercitare i diritti conferiti dal regolamento (CE) n. 261/2004. Dato che i passeggeri avrebbero subito una perdita di tempo superiore a tre ore, spetterebbe loro un diritto a compensazione pecuniaria. La resistente proponeva appello avverso detta sentenza.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 12 Nella prima fattispecie, il ricorrente sostiene di aver preso il volo ritardato e che il ritardo sarebbe stato imputabile esclusivamente alla resistente. Inoltre, il «presentarsi all'accettazione» equivarrebbe al check-in; ciò si evincerebbe ad esempio dalla versione del regolamento in lingua inglese. I disagi sarebbero originati dal fatto che il volo è stato prenotato per un preciso motivo.

- 13 Nella seconda fattispecie, il ricorrente sostiene che non potrebbe pretendersi che partisse su un volo così ritardato al fine di conseguire il diritto a compensazione pecuniaria per il disagio. Egli avrebbe certamente concesso alla resistente la possibilità di offrire un volo sostitutivo, ma ciò non sarebbe stato possibile in quanto il banco dell'aeroporto di partenza non era occupato da nessuno. L'unica possibilità di riuscire a partecipare alla conferenza sarebbe stata l'immediata prenotazione di un collegamento alternativo.
- 14 Nella terza fattispecie viene sostenuto che, in caso di modifica della prenotazione, non ricorrerebbe la condizione della presentazione all'accettazione del volo originariamente prenotato. I passeggeri non si sarebbero rifiutati di partire con detto volo, bensì avrebbero utilizzato un volo sostitutivo. La destinazione finale sarebbe stata nondimeno raggiunta solo con un ritardo superiore a tre ore, il che costituirebbe il fondamento di una compensazione pecuniaria.
- 15 La resistente afferma, in sostanza, che i ricorrenti non si sarebbero presentati all'accettazione dei rispettivi voli. Essa nemmeno sarebbe stata informata del rifiuto del trasporto, per cui non sarebbero soddisfatte le condizioni fondamentali stabilite dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 261/2004 per la sua stessa applicazione. Il check-in sarebbe solo un aspetto parziale del «presentarsi all'accettazione». Il termine «presentarsi» potrebbe essere interpretato solo nel senso che esso implichi la presenza fisica del passeggero. I margini temporali per il volo sostitutivo con effetto liberatorio rispetto alla compensazione pecuniaria sarebbero estremamente ristretti, per cui la presenza fisica del passeggero sarebbe necessaria anche per ragioni organizzative.
- 16 D'altro canto, la resistente rileva che non potrebbe configurarsi un diritto a compensazione pecuniaria in ragione di un ritardo prolungato, nel caso di mancato imbarco volontario sul volo. In tale ipotesi, nemmeno si ravviserebbe un disagio dovuto al ritardo. Inoltre, sarebbe rilevante l'arrivo ritardato del passeggero, non del volo, alla destinazione finale.
- 17 Sulla seconda fattispecie, la resistente aggiunge che il ricorrente non le avrebbe concesso la possibilità di offrire un volo sostitutivo.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 18 Per poter valutare la sussistenza di diritti a compensazione pecuniaria occorre chiarire se sia applicabile il regolamento (CE) n. 261/2004. In caso affermativo, dovrà essere altresì precisato se sia necessario che il passeggero debba essere stato anche trasportato con il volo che ha raggiunto la destinazione finale con un ritardo di almeno tre ore.

Sulla prima questione:

- 19 Nel caso di specie si pone la questione se un check-in online sia sufficiente ai fini dell'applicabilità del regolamento oppure se il passeggero debba essere altresì

presente nell'aeroporto di partenza negli orari indicati dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento. L'assenza nel regolamento di una risposta chiara a tal riguardo potrebbe dipendere dal fatto che il check-in online, al momento dell'adozione del regolamento medesimo, non era ancora così diffuso.

- 20 Occorre chiarire se la nozione tedesca di «Abfertigung» (accettazione) possa considerarsi equivalente al check-in online, oppure se non si limiti ad esso. La versione inglese utilizza, ad esempio, la nozione di «check-in», il che lascia intendere che possa essere sufficiente il check-in online.
- 21 In tale ipotesi, il «presentarsi» sarebbe superfluo, e il check-in online effettuato con esito positivo comporterebbe l'applicabilità del regolamento (CE) n. 261/2004. Detta tesi viene sostenuta anche dal giudice d'appello, ma la questione non è stata ancora chiarita dalla giurisprudenza della Corte.

Sulla seconda questione:

- 22 Si pone la questione se il passeggero abbia un diritto a compensazione pecuniaria anche quando sia al corrente del ritardo prolungato già prima del volo e pertanto non vi prenda parte.
- 23 Secondo la dottrina nazionale, il diritto a compensazione pecuniaria esiste anche quando il passeggero, venendo a conoscenza del ritardo prolungato non prenda più il volo, ad esempio perché quest'ultimo non potrebbe più essere utile allo scopo del viaggio. Il pregiudizio per il passeggero sarebbe in un caso del genere comparabile con quello subito per effetto della cancellazione del volo. Tale considerazione non appare irragionevole al giudice d'appello. Sebbene non sia ipotizzabile che la partecipazione del passeggero al volo non costituisca mai una condizione per il riconoscimento di un diritto a compensazione pecuniaria (ad esempio, quando non si può conoscere già a priori il ritardo), d'altro canto, è del pari impensabile che il passeggero sia tenuto a prendere un volo, di cui si conosca già il ritardo di almeno tre ore all'arrivo alla destinazione finale, solo per avere diritto alla compensazione pecuniaria. I disagi consistono in tale ipotesi non solo nell'arrivo ritardato alla destinazione finale.
- 24 Tuttavia, non può essere decisiva l'intenzione di raggiungere in orario un determinato evento alla destinazione finale. Qualora non si riesca a raggiungere l'evento già con un ritardo inferiore alle tre ore, ciò non costituisce il fondamento di un diritto a compensazione pecuniaria, per la cui esistenza non è rilevante quali danni individuali abbia effettivamente subito il passeggero a seguito della cancellazione del volo o del ritardo prolungato.

Sulla terza questione:

- 25 Qualora il passeggero sia al corrente di un ritardo superiore alle tre ore già prima della partenza e non parta sul volo, supponendo che il disagio per il passeggero consista soltanto nell'arrivo ritardato alla destinazione finale, potrebbe negarsi l'esistenza di un diritto a compensazione pecuniaria, nel caso in cui detto

passaggero raggiunga in altro modo la destinazione finale con un ritardo inferiore alle tre ore.

- 26 A tal proposito, occorre tuttavia rammentare che, nell'ipotesi di cancellazione del volo, nulla cambia in ordine al diritto a compensazione pecuniaria, qualora il passeggero raggiunga la propria destinazione finale, organizzandosi da solo in altro modo.

Sulla quarta questione:

- 27 Si potrebbe argomentare che una modifica della prenotazione giustifichi l'applicabilità del regolamento (CE) n. 261/2004 con riguardo al volo sostitutivo, e pertanto non sussista più alcuna delle condizioni alternative stabilite dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento medesimo con riguardo al volo originariamente prenotato, con la conseguenza che il regolamento non è più applicabile a tale volo, per il cui ritardo non esisterebbe dunque alcun diritto a compensazione pecuniaria. Tale conclusione sembra però errata, in quanto il suddetto diritto spetta al passeggero anche in caso di volo cancellato, per il quale non può presentarsi all'accettazione, nell'ipotesi di volo sostitutivo offerto al di fuori dei margini temporali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento.
- 28 Ciò dimostra che, ai fini del diritto a compensazione pecuniaria in relazione al volo originariamente prenotato, non è determinante il fatto che il passeggero non sia più in possesso di una prenotazione confermata per detto volo, una volta intervenuta la modifica della prenotazione.